COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

129.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Cappiello ed altri: Crediti agevolati alle attività professionali e imprese di piccola dimensione avviate dalle donne (3719);

Filippini Giovanna ed altri: Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (3930);

Cavigliasso ed altri: Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (4376) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 7, 8, 10

Anselmi Tina (gruppo DC), *Relatore* 10

Cappiello Agata Alma (gruppo PSI) 8

Diaz Annalisa (gruppo sinistra indipendente) 8

Grippo Ugo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 7

Minozzi Rosanna (gruppo comunista-PDS) 9

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,30.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Salvo Andò e Adalberto Minucci sono sostituiti rispettivamente dai deputati Agata Alma Cappiello e Rosanna Minozzi.

Seguito della discussione delle proposte di legge Cappiello ed altri: Crediti agevolati alle attività professionali e imprese di piccola dimensione avviate dalle donne (3719); Filippini Giovanna ed altri: Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (3930); Cavigliasso ed altri: Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (4376).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappiello ed altri: « Crediti agevolati alle attività professionali e imprese di piccola dimensione avviate dalle donne »; Filippini Giovanna ed altri: « Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile »; Cavigliasso ed altri: « Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile ».

Ricordo che nella seduta del 16 gennaio la Commissione ha deliberato di adottare come base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Comunico che, rispettivamente in data 22 e 21 gennaio 1992, la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole sul testo unificato.

Comunico altresì che in data 22 gennaio 1992 la X Commissione ha espresso ai sensi dell'articolo 93, comma 3-*bis*, del regolamento il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di disporre normativamente una delimitazione su base dimensionale, dei soggetti imprenditoriali ammessi ai benefici in conformità a quanto previsto dalla legge n. 317 del 1991;

valuti la Commissione di merito la necessità di prevedere, all'articolo 10, comma 5, che il Comitato di cui al medesimo articolo stabilisca collegamenti con il "Servizio per la piccola impresa" piuttosto che con l'osservatorio citato;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di collegamento del Comitato con altre strutture e organismi, anche operanti su base regionale e comunitaria, operanti come osservatori o con funzioni analoghe ».

La discussione sulle linee generali si è conclusa nella seduta del 4 luglio scorso.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli da 1 a 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

AZIONI POSITIVE
PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono dirette a promuovere l'u-

guaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini donne nell'attività economica e imprenditoriale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono, in particolare, dirette a:

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;

c) agevolare l'accesso al credito delle imprese a conduzione femminile o a prevalente partecipazione di donne;

d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;

e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione femminile o a prevalente partecipazione di donne nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

(È approvato).

ART. 2.

(Beneficiari).

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne, e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) le imprese, o loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza, assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.

(È approvato).

ART. 3.

(Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire 30 miliardi per gli anni 1992, 1993 e 1994, in ragione di lire 10 miliardi annui.

(È approvato).

ART. 4.

(Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali).

1. A valere sulle disponibilità del Fondo previsto all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, lettera *a)*, costituiti in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:

a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese di impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o l'acquisto di attività commerciale, turistica o nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e innovazione di prodotto, tecnologica e/o organizzativa;

b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di com-

mercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

2. Per i soggetti del primo comma che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, i contributi previsti dal primo comma, alla lettera *a)* e *b)* possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.

3. A valere sulle medesime disponibilità di cui al primo comma, sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, lettera *b)*, per le attività ivi previste.

(È approvato).

ART. 5.

(Crediti di imposta).

1. I soggetti indicati all'articolo 4, primo comma, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4 ed in misura ad essi equivalente, di usufruire dei crediti di imposta aventi le caratteristiche di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. Per la concessione di tali crediti si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le relative modalità di attuazione.

(È approvato).

ART. 6.

(Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni).

1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.

(È approvato).

ART. 7.

(Revoca e cumulabilità delle agevolazioni).

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari per il venir meno di uno o più requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.

2. Le agevolazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge e da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa ammessa all'agevolazione.

(È approvato).

ART. 8.

(Finanziamenti agevolati).

1. Ai soggetti indicati nell'articolo 2, lettera *a)*, possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, primo comma, di importo non superiore a 300 milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento di quello di riferimento in vigore per il settore cui

appartiene l'impresa beneficiaria. Per i soggetti del primo comma che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88 il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento di quello di riferimento.

2. Il Mediocredito centrale è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al primo comma, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare il tasso agevolato previsto nel presente articolo.

3. Per gli interventi previsti nei commi primo e secondo, sono conferite annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

(Garanzia integrativa).

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 9 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo previsto nell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, da quelle def Fondo previsto nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo previsto dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale o, relativamente alla garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, con deliberazione del Comitato previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

(Comitato per l'imprenditoria femminile).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato, con funzioni di Presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli Istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi; da una rappresentante per ciascuna delle associazioni più rappresentative sul piano nazionale aventi tra i propri fini lo sviluppo e la promozione dell'imprenditorialità femminile.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai ministri di cui al comma 1.

4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.

5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con l'osservatorio previ-

sto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.

6. Per la realizzazione dei compiti indicati, è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni a valere sul fondo di cui all'articolo 3.

L'onorevole Anselmi, relatore, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole da un rappresentante per ciascuna delle associazioni più rappresentative sul piano nazionale aventi tra i propri fini lo sviluppo e la promozione dell'imprenditoria femminile.

10. 2.

All'articolo 10, comma 5, sostituire le parole con l'osservatorio previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, *con le seguenti* con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a)* della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

10. 1.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10.1, che recepisce l'osservazione contenuta nel parere della X Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 11, 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento.

(È approvato).

ART. 12.

(Iniziativa delle regioni).

1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, realizzano, per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e assistenza tecnica, progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.

2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

3. Per la realizzazione dei programmi di intervento, di cui al precedente comma possono ottenere contributi, dal fondo istituito all'articolo 3 della presente legge, nella misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.

(È approvato).

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1992, 10 miliardi per l'anno 1993, 10 mi-

liardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « imprenditorialità femminile».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANNALISA DIAZ. Non posso non esprimere la mia soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento che reca norme dirette ad attuare azioni positive per lo sviluppo delle attività economiche ed imprenditoriali delle donne.

Sebbene i tempi ristretti probabilmente non ne consentano l'approvazione definitiva da parte del Senato, nella prossima legislatura questa votazione finale permetterà di accedere alla procedura abbreviata, dando modo a chi sarà presente di giungere rapidamente al varo della legge.

Mi interessa sottilineare come il testo unificato sia il frutto di un lavoro di riscrittura svolto nell'ambito del Comitato ristretto rispetto alle tre proposte presentate dai diversi gruppi; ciò dimostra che le parlamentari hanno saputo comprendere come il testo inizialmente presentato presentasse già al momento della discussione aspetti superati. Abbiamo precisato maggiormente gli obiettivi, giungendo all'elaborazione di un testo il quale ha recepito quella modificazione culturale che ha caratterizzato questa legislatura. Siamo partite da una cultura appiattita sul lavoro dipendente, riuscendo poi a caratterizzare la legislatura con provvedimenti di rilevante importanza, che sottolineano il valore e l'ambito dell'iniziativa imprenditoriale: basti pensare alla modifica della legislazione sulla cooperazione, o alla riforma della legge per le piccole e medie imprese.

A mio avviso, inoltre, siamo riusciti a coordinare i diversi testi; infatti, in quello ora in esame si trovano diversi riferimenti alla legge n. 317, relativa alle piccole e medie imprese.

Desidero ora richiamare l'attenzione del Governo sull'importanza dell'articolo 6, il quale prevede che i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni siano stabiliti con un decreto ministeriale, proprio al fine di semplificare e di rendere più rapida l'applicazione della legge che stiamo per approvare. In fase di emanazione di tale decreto, sarà importante che il Governo individui criteri di carattere selettivo, differenti da quelli che caratterizzano la politica dei contributi a pioggia: purtroppo, quest'ultima viene tuttora seguita ed è un primo indice, certamente non edificante, dell'attività del comitato istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sento quindi l'esigenza di sottolineare l'opportunità di svolgere un'opera di vigilanza, anche in relazione ai poteri del comitato di cui prevediamo l'istituzione, concernenti lo studio, la ricerca e l'informazione.

Altri punti importanti che desidero ricordare sono quelli della relazione che deve essere presentata annualmente al Parlamento e del coordinamento con la legislazione e le iniziative delle regioni. Infine, con riferimento alla copertura, mi auguro che negli anni a venire vengano stanziati fondi maggiori per questo importante settore, dato che un'insufficiente dotazione finanziaria svuoterebbe di significato il contenuto della legge.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Desidero esprimere rapidamente grande soddisfazione per l'approvazione in sede legislativa del provvedimento in esame, il cui testo è frutto della collaborazione fra le donne dei vari gruppi parlamentari: in esso, come osservava l'onorevole Diaz, è in qualche modo presente il contenuto delle tre proposte di legge iniziali, sulla

base delle quali è stato definito il testo unificato che stiamo per approvare.

Grande importanza nella legislatura in corso – della quale possiamo ormai trarre un bilancio – ha avuto la legge sulle azioni positive nel lavoro dipendente, che prevede fra l'altro l'istituzione di un comitato in aggiunta ad altri organismi, come la sezione femminile presso l'osservatorio sul lavoro, recentemente istituita con decreto ministeriale.

Con il provvedimento che stiamo per approvare, le azioni positive vengono estese al lavoro autonomo e all'imprenditoria, grazie ad una cultura ormai comune per la quale il lavoro dipendente ed il lavoro autonomo devono essere posti sullo stesso piano.

Alla stessa stregua, a mio avviso, dovrebbe essere considerato anche il lavoro casalingo; certamente, non potremo affrontare tale problematica nel corso della presente legislatura, ma occorre sottolineare che in relazione ad essa abbiamo già ottenuto alcuni stanziamenti nella legge finanziaria.

Un punto qualificante del provvedimento in esame è il sostegno alle società commerciali, sia di persone, sia di capitali (per queste ultime, i due terzi dei titolari delle azioni dovranno essere donne); naturalmente, in questo ambito, vi dovranno essere controlli effettivi affinché le donne non vengano usate dalle società commerciali come « teste di legno » per accedere a benefici e crediti agevolati. Sarà pertanto necessaria un'attenta vigilanza, di cui si occuperà anche il comitato di cui viene prevista l'istituzione.

Per quanto riguarda il problema della copertura, occorre considerare che purtroppo una legge nuova può sempre godere di stanziamenti limitati; essi andranno però incrementati.

Su un ultimo punto desidero richiamare l'attenzione delle colleghe dei diversi gruppi parlamentari, alle quali richiedo in proposito un'attiva collaborazione: ritengo che, in quest'ultimo scorcio di legislatura, vada compiuto un tentativo affinché il Senato inserisca nel proprio ordine del giorno ed approvi, possibilmente senza modificazioni, il provvedimento in esame. Il gruppo socialista si impegnerà a tal fine, nella consapevolezza che un accordo sostanziale fra i gruppi parlamentari su un'iniziativa legislativa importante può consentire l'approvazione definitiva di un testo abbastanza buono, anche se non ottimo.

ROSANNA MINOZZI. Il gruppo comunista-PDS voterà a favore del provvedimento in esame; desidero dare atto in questa sede del positivo lavoro svolto dal Comitato ristretto e dalla relatrice, che ha mostrato disponibilità con l'accoglimento di molte richieste del nostro gruppo, inizialmente contenute nella proposta di legge di nostra iniziativa. Dovremo dunque impegnarci affinché il Senato approvi in via definitiva il provvedimento ed a tal fine richiediamo la collaborazione del presidente della Commissione, il quale dovrà possibilmente sollecitare un esito positivo del lavoro che abbiamo compiuto.

Desidero ora svolgere due brevi considerazioni sul provvedimento in esame. In primo luogo, esso si inserisce in un quadro legislativo complessivo con il quale si tende a valorizzare la presenza femminile nel mondo del lavoro, sia dipendente sia autonomo (possiamo citare la legge n.125, come altre leggi): da ciò deriva il suo valore politico, a parte la limitatezza dei relativi stanziamenti.

In secondo luogo, esso si aggancia a un quadro legislativo importante, cui si è giunti dopo vent'anni di discussioni in questo Parlamento. Mi riferisco alla legge-quadro sulla piccola e media impresa, il cui ruolo viene definito non solo giuridicamente, ma anche attraverso nuovi strumenti e definizioni.

Il testo al nostro esame consente di superare una vecchia concezione incentrata prevalentemente sulla tutela e sul sostegno al lavoro delle donne; non sono previsti contributi a pioggia, ma un meccanismo tale per cui i pochi fondi stanziati possono mettere in movimento una massa di investimenti che si ripercuoterà sullo

sviluppo delle imprese femminili nel nostro paese.

Concludo il mio breve intervento esprimendo l'auspicio che la prossima settimana il Senato continui il nostro lavoro per « portare a casa » questa legge importante.

PRESIDENTE. Intervengo rapidamente in ordine alla sollecitazione che ho ricevuto ad attivarmi al fine di giungere alla definitiva approvazione del testo da parte del Senato. Posso assicurare che non mancherò di svolgere le azioni opportune tendenti ad ottenere il risultato auspicato. Del resto, com'è noto, analoghe iniziative non sono mancate da parte mia in occasione di analoghe o più significative circostanze.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Come relatore, desidero ringraziare le colleghe e i colleghi che hanno consentito di pervenire all'approvazione, credo con voto unanime, del testo unificato.

Desidero sottolineare che il provvedimento si inserisce organicamente all'interno di una serie di leggi approvate in questa legislatura, con le quali si è inteso promuovere azioni positive finalizzate alla creazione di pari opportunità in tutti i campi; con il testo in esame ci muoviamo nel settore dell'imprenditoria.

Anche il gruppo democratico cristiano è stato presente in questo momento legislativo con una sua proposta che si colloca – vorrei evidenziare questo punto per i colleghi che, pur non essendo addentro alla tematica femminile, sono attenti all'evoluzione sociale, economica e produttiva del nostro paese e non solo del nostro paese – nell'area culturale e politica del terzo piano di azione per le donne da realizzare nell'intera Europa; questo obiettivo viene fissato in considerazione del fatto che l'evoluzione della struttura produttiva dell'Europa e non solo di essa apre spazi significativi all'imprenditoria femminile. Tuttavia, tali spazi esigono alcune condizioni per essere occupabili e le azioni positive rappresentano uno strumento perché alla disponibilità corrisponda un'effettiva presenza della donna. Questo è uno dei campi in cui, come usiamo dire, la risorsa donna ancora non è stata assunta e valorizzata come essa potrebbe.

Pertanto, al di là dell'entità simbolica dei mezzi finanziari messi a disposizione, abbiamo voluto scommettere sull'approvazione di questa legge. Faremo tutto il possibile perché il Senato ne completi l'iter, affinché questo intervento, purtroppo ancora simbolico, costituisca un segnale e nei prossimi anni siano messi a disposizione dell'impreditoria femminile mezzi più ingenti di quanti siano previsti attualmente.

Esprimo dunque il mio ringraziamento ai colleghi che hanno lavorato nell'ambito del comitato ristretto, al Governo per la collaborazione offerta manifestando il proprio assenso rispetto ai contenuti del testo predisposto, nonché al presidente di questa Commissione che ci ha sempre dato il suo sostegno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Cappiello ed altri (3719); Filippini Giovanna ed altri (3930); Cavigliasso ed altri (4376) *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo*:

« Azioni positive per l'imprenditoria femminile » (3719-3930-4376):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16

Hanno votato *si* 31
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Balbo, Battaglia Pietro, Bianchi, Breda, Cappiello, Carrara, Cavicchioli, Diaz, Gelpi, Ghezzi, Iossa, Lodi Faustini Fustini, Lucenti, Mancini Vincenzo, Mastrogiacomo, Migliasso, Minozzi, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi, Rivera, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Tealdi e Vazzoler.

La seduta termina alle 14,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 13 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO